



ALLEGATO N. 7 SCHEMA DI FIDEIUSSIONE

	<p style="text-align: center;">SCHEMA DI FIDEIUSSIONE</p>	<p>Pagina:</p>
		<p style="text-align: center;">2 di 4</p>

Schema di fideiussione bancaria a prima richiesta di cui all'art. 7 del contratto di approvvigionamento di capacità produttiva di energia elettrica

Spett. le
Terna– Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70
00156 Roma

..., lì ...

Fideiussione (rif. n. ...)

PREMESSO CHE

- La Società sede legale, codice fiscale/partita IVA , capitale sociale Euro , di cui sottoscritto , di cui versato , iscritta presso , (di seguito: l'”**Assegnatario**”) ha partecipato alle procedure concorsuali organizzate da Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: “**Terna**”) ai sensi della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 21 luglio 2011 ARG/elt 98/11 e s.m.i. (di seguito: la “**delibera 98/11**”) per la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica;
- in seguito alla partecipazione alle suddette procedure (di seguito: “**Mercato della Capacità**”), l’Assegnatario è risultato aggiudicatario di una certa quantità di capacità produttiva (di seguito: la “**Capacità Impegnata**”) ed ha stipulato con Terna un contratto di approvvigionamento della capacità produttiva (di seguito: il “**Contratto**”);
- l’Assegnatario è tenuto a prestare in favore di Terna apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 7 del Contratto;

	SCHEMA DI FIDEIUSSIONE	
		Pagina: 3 di 4

- L'Assegnatario ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui al precedente alinea, per un ammontare massimo di Euro,

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Banca....., con sede legale in.....C.F....., P.I....., , in persona dei suoi legali rappresentanti..... (di seguito: la “**Banca**”) presta la presente fideiussione in favore di Terna secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto.

1. La presente fideiussione è valida ed efficace fino al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno solare che comprende l'ultimo periodo di consegna, e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto.
2. In alternativa: la presente fideiussione è valida ed efficace fino al 31 ottobre dell'anno successivo all'anno solare di inizio validità della garanzia stessa fermo restando che, in tali casi, la garanzia stessa dovrà essere rinnovata dal soggetto richiedente, a pena di decadenza, entro 4 mesi antecedenti alla scadenza del periodo di validità.
3. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti di Terna in esecuzione del Contratto, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.
4. La presente fideiussione si intende a copertura anche delle obbligazioni derivanti dal Contratto relative ai conguagli riferiti a periodi precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia¹.
5. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta di Terna, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro,00 (...../00).

6. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4 da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti di Terna dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti di Terna, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti di Terna.
11. Ogni comunicazione relativa alla presente fideiussione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario.
12. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.